

POLITECNICO DI MILANO



Fondazione
Politecnico
di Milano

Credito d'imposta destinato a incentivare il sostenimento dei costi per le attività di ricerca e sviluppo precompetitivo delle imprese.

La legge finanziaria 2008 ha introdotto, modificando l'articolo 1, commi dal 280 al 283 della legge 21/12/2006 n. 296 (la legge finanziaria 2007) una importante agevolazione all'attività di ricerca delle Imprese:

esse possono beneficiare (a decorrere dal loro primo periodo d'imposta successivo al 31/12/2006 e fino alla chiusura del loro periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2009) di un credito d'imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo sotto indicate; quale ulteriore agevolazione per **le imprese che effettuano ricerca tramite università** se l'attività di ricerca e sviluppo è relativa a **contratti stipulati con università ed enti di ricerca pubblici** la percentuale del **credito d'imposta spettante sui costi di ricerca e sviluppo** è elevata al **40% di tali costi**.

L'importo massimo di costi considerabile in un singolo periodo d'imposta non può superare i 50 milioni di euro.

Si evidenzia che¹ il credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo NON concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute.

PERIODO DELL'AGEVOLAZIONE

I crediti d'imposta spettano per i costi per ricerca e sviluppo, come sotto definiti, sostenuti dalle imprese a decorrere dal loro primo periodo d'imposta successivo al 31/12/2006 e fino alla chiusura del loro periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2009, (questo vuol dire che per le imprese che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il periodo di applicazione dell'agevolazione va dal 1/1/2007 al 31/12/2009).

¹ Ai sensi del comma 282 dell'articolo 1 della legge n.296 del 2006 che dispone altresì che: l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso

SOGGETTI BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE²:

Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese operanti in tutti i settori di attività, escluse le imprese in difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/2).

ATTIVITÀ AMMISSIBILI³

Sono considerate ammissibili all'agevolazione le seguenti attività di ricerca applicata e sviluppo:

- a) lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

² Per maggiori informazioni fare riferimento all'articolo 3 del decreto interministeriale emanato in attuazione del comma 283 dell'articolo 1 della legge n.296 del 2006

³ Ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale citato

COSTI AMMISSIBILI⁴

1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono ammissibili, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta, i costi, nella misura congrua e pertinente, riguardanti:

a) il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, purché impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo (compreso quello a progetto);

b) gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo (quote di ammortamento ordinarie per il periodo di utilizzo);

c) i fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;

d) **la ricerca contrattuale (realizzazione di un progetto di ricerca da parte di un ente di ricerca per conto dell'impresa), le competenze tecniche e i brevetti**, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;

e) **i servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e sviluppo;**

f) le spese generali (forfetarie nella misura del 10% del costo del personale ammesso);

g) i costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo.

I fabbricati, gli strumenti e le attrezzature, sono ammissibili anche se acquisiti mediante locazione finanziaria; alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, in relazione alla misura ed al periodo di utilizzo di tali beni per le attività di ricerca e sviluppo.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE⁵

L'impresa beneficiaria deve indicare, a pena di decadenza, in un'apposita sezione della dichiarazione dei redditi il prospetto relativo ai costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo del credito d'imposta.

L'impresa beneficiaria deve inoltre predisporre annualmente⁶ (entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi) ed a conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività dei costi di ricerca e sviluppo su cui spetta il credito d'imposta ivi inclusa⁷ in particolare la seguente documentazione (che deve essere controfirmata da un revisore dei conti, dottore commercialista o altra figura qualificata):

a) per quanto riguarda i costi del personale, fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell'attività di ricerca e sviluppo, firmati dal

⁴ Per maggiori informazioni fare riferimento all'articolo 4 del decreto interministeriale citato

⁵ Comma 283 articolo 1 L. 296/2006 e art. 5 decreto interministeriale citato

⁶ Per la modalità operative vedasi l'articolo 6 del decreto interministeriale citato

⁷ Oltre ai titoli di spesa relativa alle acquisizioni di beni e servizi

legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo;

b) per quanto riguarda gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;

c) per quanto riguarda i fabbricati dedicati esclusivamente alla realizzazione di centri di ricerca, dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;

d) per quanto riguarda le acquisizioni effettuate mediante locazione finanziaria, documentazione attestante il costo sostenuto dal concedente.

DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE SPESE DI RICERCA E SVILUPPO

Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili⁸ nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'articolo 88, comma 3.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA

La legge finanziaria 2008 (comma 53 articolo 1) ha introdotto un nuovo limite per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta nascenti da agevolazioni concesse alle imprese; suddetto limite dal 1° gennaio 2008 non può superare i 250.00 euro annui. Tuttavia per espressa previsione dello stesso comma 53 art. 1, il limite dei 250.00 euro non si applica al credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo. Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione secondo le regole ordinarie senza alcuna interferenza con il nuovo limite annuale dei 250.000 euro⁹.

Per ulteriori informazioni:

Dr. Paolo Scacchi
Fondazione Politecnico di Milano
Tel. (+39) 0223999165 - (+39) 0223999170
E-mail: scacchi@fondazionepolitecnico.it

Dott. Katia Manzi
Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Tel. (+39) 0223992037
E-mail: katia.manzi@polimi.it

⁸ Ai sensi del 1° comma dell'articolo 108 del DPR n. 917 del 1986

⁹ Per modalità operative vedasi la Risoluzione n. 9/2008 del Dipartimento delle Finanze